

**OGGETTO: Determinazione delle scadenze delle rate di versamento della TARES 2013 -
tassa sui rifiuti e servizi .**

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1 - comma 387 - della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), ha istituito il tributo sui rifiuti e servizi indivisibili (TARES) dal 01.01.2013, sia per i Comuni a tariffa di igiene ambientale (TIA1 o TIA2) che per quelli a tariffa rifiuti (TARSU), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché sui servizi indivisibili, mediante l'applicazione della maggiorazione di 0,30 €/mq;
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14 - comma 35 - del suddetto D.L. n. 201/2011 *"... i comuni, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446](#) possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2..."*;
- l'art.14 – comma 35 - del citato D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1 - comma 387 - della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- l'art. 10 - comma 2 - del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 (cd "Sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione") stabilisce che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 – comma 35 - del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 *"la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"*, ed inoltre la norma stabilisce: i) che il Comune potrà inviare ai Contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento di TIA1, TIA2 o TARSU; ii) che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai servizi indivisibili, quest'ultima di importo fisso pari a 0,30 euro al metro quadrato con riserva statale e senza possibilità di aumento per il Comune; iii) che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- le disposizioni dell'art. 10 - comma 2 - del D.L. n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 - comma 35 - del D.L. n. 201/2011 hanno lo scopo di assicurare agli enti locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli enti locali;

- tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA o della TARSU e mantenendo vigente il tributo TARES, consentono ai comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione TARES, la riscossione del tributo in acconto commisurato all'ammontare TIA di competenza di ciascun Utente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle rate è determinato tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno precedente, salvo conguaglio, con l'espressa previsione normativa riguardo al pagamento degli acconti che sarà effettuato con i sistemi di pagamento previsti per TIA e TARSU, per mezzo del Gestore del servizio rifiuti con obbligo di riversamento ai comuni sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che sarà riscossa con F24 e che comprenderà la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a tributo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr 21 del 25/3/13 ad oggetto "Indirizzi per l'affidamento della gestione della Tares istituita ai sensi del DL 201/2011 convertito nella legge nr 214/2011 come modificata dalla Legge 228/2012;

Rilevato che, con nota del 12/2/13 e prot 63007 del 15 maggio 2013, HERA SpA ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della riscossione degli acconti e del conguaglio della TARES 2013, quest'ultimo comprensivo della maggiorazione 0,30 €/mq per i servizi indivisibili di competenza dello Stato, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14 - comma 35 - del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 – comma 2, lettera g) - del D.L. n.35/2013;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata - acconto: 31 luglio 2013
- 2^ rata - acconto: 30 settembre 2013
- 3^ rata - saldo + maggiorazione per servizi indivisibili 0,30 €/mq: 31 dicembre 2013

Dato atto che l'importo delle rate in acconto del tributo, in base all'art. 14 - comma 35 - del D.L. n. 201/2011, sarà commisurato all'ammontare TIA dovuto complessivamente per l'anno 2012 per le utenze attive nel 2012 o, per le nuove posizioni dal 01.01.2013, determinato tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno 2012, e sarà comunque scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe TARES deliberate per l'anno 2013;

Evidenziata la necessità di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Dato atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti, regolando gli effetti sull'efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo TARES avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata - acconto: 31 luglio 2013
 - 2^ rata - acconto: 30 settembre 2013
 - 3^ rata - saldo + maggiorazione per servizi indivisibili 0,30 €/mq: 31 dicembre 2013
- 2) di dare atto che l'importo delle rate in acconto del tributo, ai sensi di legge, sarà commisurato all'ammontare TIA dovuto complessivamente per l'anno 2012 per le utenze attive nell'anno 2012 o, per le nuove posizioni dal 01.01.2013, determinato tenendo conto delle tariffe applicate nell'anno 2012, e sarà comunque scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, calcolata applicando le tariffe TARES deliberate per l'anno 2013;
- 3) di dare atto, altresì, che qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa utile a mantenere, anche per 2013, il previgente regime di prelievo sui rifiuti, fondato sulla TIA e sulla conseguente imputazione di costi e ricavi del servizio in capo al soggetto gestore, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti, regolando gli effetti sull'efficacia degli atti contrattuali sottoscritti;
- 4) di rinviare a successivi atti ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;
- 5) di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata in acconto, ai sensi di legge.

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.